

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4662**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore FOLLIERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2000**

—————

Modifica all’articolo 21 delle norme per la bonifica integrale  
approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in  
materia di consorzi di bonifica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I consorzi di bonifica sono soliti pretendere contributi anche quando i consorziati non ricevono alcun vantaggio.

La questione è, da tempo, al centro di vivaci discussioni e ha dato vita anche a contenziosi giudiziari con interventi della Corte di cassazione che, con decisione del 14 ottobre 1996, n. 8960, ha statuito, a sezioni unite che i contributi ai consorzi sono dovuti sia per i fondi agricoli sia per gli immobili ur-

bani, solo se ne traggono un beneficio «diretto o indiretto».

Tale indirizzo, integrato dal principio dell'appartenenza al perimetro consortile dei fondi e degli immobili, va riaffermato sul piano normativo attraverso l'aggiunta di un terzo comma all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a tenore del quale l'obbligo della corresponsione da parte del consorziato va corrisposto solo se il contribuente riceva un vantaggio e il suo immobile rientri nel perimetro consortile

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1993, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I contributi sono dovuti ai consorzi di bonifica dai consorziati semprechè il loro immobile sia incluso nel perimetro consortile e allo stesso tempo ne ricavi un vantaggio».

